

STATUTO PROVINCIA CIA ALESSANDRIA 20/01/2014

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la associazione denominata Confederazione Italiana Agricoltori, Provincia CIA di Alessandria, siglabile in Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria ovvero in Cia Alessandria, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Alessandria. Essa usa la denominazione Confederazione Italiana Agricoltori e i relativi logotipo (CIA, seguito dalla specificazione Provincia CIA di Alessandria e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CIA nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CIA Nazionale).

La Provincia CIA Alessandria costituisce l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nel territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

La Provincia CIA di Alessandria promuove e coordina le attività e le iniziative delle Associazioni di persone, dei Gruppi di Interesse Economico e delle associazioni di settore nell'ambito territoriale se individuata dalla Direzione Regionale della CIA Piemonte.

Art. 2 - Principi fondamentali

La CIA è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La CIA persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La CIA agisce per l'unità degli agricoltori e delle organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura italiana e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La CIA si impegna a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità tra donne e uomini e a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Art. 3 - Scopi e attività

La Provincia CIA Alessandria si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La Provincia CIA Alessandria concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, hanno aderito alla CIA, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio di residenza di norma nel territorio di riferimento.

Nella Provincia CIA si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture zonali e/o decentrate.

La Provincia CIA di Alessandria inoltre nel proprio territorio di competenza:

- assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;

- elabora le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e dei Gruppi di Interesse Economico se previsti;
- è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;
- partecipa alla programmazione territoriale e concorre alla programmazione a livello generale;
- stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentiti i Gruppi di Interesse Economico e le Associazioni di settore;
- gestisce e organizza anche attraverso gli ambiti economici, ottimali se costituiti i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;
- realizza tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- può deliberare la costituzione di associazioni sub provinciali in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria partecipazione;
- costituisce e promuove enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria attiva partecipazione.

La Provincia CIA di Alessandria persegue gli scopi e le finalità indicate secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della Provincia CIA di Alessandria con a capo il Direttore, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 4 – Requisiti

Possono aderire ed essere associati alla Provincia CIA di Alessandria le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti della CIA, delle società, degli istituti e delle associazioni da essa promosse. Possono altresì aderire tutti coloro che operano in ambito rurale. Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla Provincia CIA di Alessandria.

L'adesione alla Provincia CIA di Alessandria si compie mediante tesseramento unico ed esso vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile ne' per atto tra vivi, ne' per successione. L'adesione è annuale.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota, ne' la divisione del patrimonio comune.

Art. 5 - I Diritti degli associati

I diritti degli associati.

- a. Ciascun associato alla CIA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto.
- e. Tutti i componenti di organi della Provincia CIA di Alessandria debbono essere iscritti alla CIA almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; candida a Presidente della Provincia CIA di Alessandria, o di associazione di persone, debbono essere iscritti da almeno due anni .
- f. Per poter fruire dei servizi offerti dalla Provincia CIA di Alessandria, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.

Art. 6 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati al sistema CIA debbono:

- a. accettare gli Statuti della CIA Nazionale, Regionale e della Provincia CIA;
- b. rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;
- c. attenersi alle regole di comportamento contenute negli Statuti Nazionale, Regionale e della Provincia CIA di Alessandria, nel Regolamento Nazionale e nel Codice etico della Confederazione;
- d. ottemperare alla contribuzione al sistema CIA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- e. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- f. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CIA.

TITOLO II

Rapporti con il sistema CIA

Art. 7 – La Provincia CIA di Alessandria quale componente il sistema CIA

La Provincia CIA di Alessandria quale componente il sistema CIA, recepisce e fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell'art. 20 dello Statuto nazionale CIA, nei modi stabiliti nel presente Statuto. Ed in particolare:

- a) recepisce integralmente il codice etico, il Regolamento della CIA, il Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti e il Regolamento Internal Audit, la disciplina delle incompatibilità di cui almeno ai primi quattro commi dell'art. 33 dello Statuto nazionale;
- b) il presidente sia imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA ed è eletto per non più di due mandati pieni e consecutivi;
- c) gli organi esecutivi siano composti esclusivamente da imprenditori agricoli e non dipendenti del sistema CIA;
- d) gli organi direttivi e l'assemblea, esclusi gli organi di garanzia (Collegio dei Revisori e

Collegio dei Garanti), prevedano la presenza di associati imprenditori agricoli, non inferiore ai tre quarti dei componenti.

- e) in tutti gli organi direttivi sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone.
- f) nell'Assemblea e negli Organi direttivi sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di settore e dei GIE.
- g) la presenza di genere nelle assemblee e negli organi direttivi provinciali in relazione agli associati per genere sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore, in alcun caso, al 30%;
- h) la distinzione tra funzioni di rappresentanza politico- sindacale, di competenza degli organi e le funzioni di gestione, di competenza del Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del rispettivo livello confederale ed attribuite secondo criteri di efficienza e professionalità, a dirigenti ed a funzionari;
- i) la effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa del sistema CIA, anche mediante l'esercizio di deleghe successive;
- j) l'obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dalla Direzione Nazionale;
- k) gli organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con lo Statuto Nazionale;
- l) la presenza di una sola associazione per ogni livello territoriale di riferimento;
- m) la messa a disposizione del sistema CIA dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- n) l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Statuto anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
- o) il ruolo e le funzioni delle altre componenti del sistema CIA;
- p) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori ed i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CIA Nazionale, titolare di tale denominazione, logotipo e simbolo nonché del relativo marchio registrato;
- q) il concorso nella nomina dei Collegi dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni degli stessi in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA;
- r) l'adozione di bilanci conformi a quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art. 8 - Rapporti con l'Associazione Regionale Piemonte e con la CIA Nazionale

La Provincia CIA Alessandria riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della CIA Associazione Regionale del Piemonte nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Piemonte nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La Provincia CIA Alessandria riconosce alla CIA Associazione Regionale Piemonte la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone, dei Gruppi di Interesse Economico e delle Associazioni di settore del territorio di competenza e si impegna a rispettare le decisioni sulla definizione delle articolazioni territoriali.

La Provincia CIA di Alessandria contribuisce alla individuazione dei nuovi modelli organizzativi della CIA Regionale del Piemonte con particolare riferimento alla definizione degli ambiti economici attuali di organizzazione dei servizi e dei corrispondenti strumenti societari secondo criteri di sana e corretta gestione economica, nonché alla modifica e adeguamento del territorio della Provincia CIA in relazione all'evoluzione delle sopravvenute esigenze istituzionali, confederali, organizzativi ed in applicazione delle deliberazioni della Direzione Nazionale.

La Provincia CIA Alessandria riconosce, il ruolo della CIA nazionale, che realizza la sintesi politica del sistema CIA in sede nazionale, europea ed internazionale.

Art. 9 - Rapporti con le Associazioni di persone, con i Gruppi di Interesse e con le Associazioni di settore

La Provincia CIA Alessandria riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione nazionale Pensionati, ANP-CIA, l'importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita delle loro Associazioni (Donne in Campo e AGIA) nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, pertanto promuove la costituzione dei livelli associativi delle Associazioni di persone, dei Gruppi di Interesse e delle Associazioni di settore nell'ambito della definizione delle articolazioni previste dalla CIA – Associazione Regionale del Piemonte.

Negli organi direttivi ed esecutivi della Provincia CIA Alessandria è garantita la presenza di giovani, donne e pensionati, nella loro espressione di Associazioni di persone.

Negli organi direttivi della Provincia CIA Alessandria è garantita la presenza dei GIE e delle Associazioni di settore.

TITOLO III

Gli organi della Provincia CIA

Art. 10 - Composizione degli organi della Provincia CIA Alessandria

Gli organi della Provincia CIA Alessandria sono composti da imprenditrici e imprenditori agricoli iscritti alla CIA, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 11- Gli organi della Provincia CIA Alessandria

Gli organi della Provincia CIA Alessandria sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Giunta
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Art. 12 - L'Assemblea della Provincia CIA Alessandria durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea della Provincia CIA Alessandria rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all'art.7, lett. d), e), f), g).

Alle sedute dell'Assemblea della Provincia CIA partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.

L'assemblea della Provincia CIA ha i seguenti poteri e compiti:

- elabora e definisce le linee e gli indirizzi di strategia e programma della Provincia CIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate.
- approva le modifiche statutarie, su proposta della Direzione della Provincia CIA, salvo i principi fondamentali dello Statuto, di competenza della sola Assemblea in veste elettiva.
- elegge uno o più Vice Presidenti indicando il Vice Presidente Vicario;
- elegge la Direzione della Provincia CIA, determinandone il numero dei componenti.

L'Assemblea della Provincia CIA è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dalla Direzione, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea provinciale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni, in veste di Assemblea elettiva, dal Presidente della Provincia CIA su conforme deliberazione della Direzione, contenente un apposito Regolamento, che ne determina la composizione e le modalità di elezione dei delegati eletti dalle Assemblee elettive delle Associazioni comunali e/o territoriali, con i seguenti poteri e compiti:

- approva lo Statuto della Provincia
- elegge il Presidente della Provincia CIA;

Le decisioni dell'Assemblea in veste di Assemblea elettiva sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea, esauriti i compiti di Assemblea elettiva si costituisce in Assemblea della Provincia CIA.

Art. 13 – La Direzione della Provincia CIA

Rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di 35. La Direzione è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lett. d), e), f), g).

La Direzione provinciale:

- elegge i membri della Giunta della Provincia CIA, ne determina il numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti
- determina i compensi per la partecipazione agli organi della Provincia CIA;
- esercita il controllo sull'attività e i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla Provincia CIA;
- approva gli statuti di enti, associazioni e società promossi e costituiti dalla Provincia CIA, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;
- adisce il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;
- delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento dei Gruppi Regionali di Interesse Economico;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Giunta;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi;

La Direzione è convocata dal Presidente, sentita la Giunta, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute della Direzione, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Alla Direzione possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

Art. 14 - La Giunta: durata- composizione- compiti

La Giunta della Provincia CIA, organo esecutivo, rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lettera c) ed e).

In particolare la Giunta:

- esamina ed approva, previe eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore della Provincia CIA da sottoporre alla Direzione e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;
- nomina il Direttore della Provincia CIA, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro; dispone la revoca dell'incarico;
- esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto e sulla nomina del legale rappresentante delle componenti e articolazioni del sistema CIA a livello di propria competenza;
- ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;
- assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti alla Direzione, sottoponendole successivamente a ratifica;

- delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dalla Direzione;
- designa i rappresentanti della Provincia CIA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;
- delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale, l'assunzione, i licenziamenti e i passaggi di livello dei dipendenti.

La Giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 15 - Il Presidente della Provincia CIA

Il Presidente, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;
- assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;
- convoca e presiede la Giunta, la Direzione, presiede i lavori dell'Assemblea della Provincia CIA;
- è il rappresentante legale della Provincia CIA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dalla Direzione e dalla Giunta;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
- assume, in via d'urgenza, delibere di competenza della Giunta, che sottopone poi a ratifica alla stessa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, per qualunque causa, l'Assemblea deve essere convocata dalla Direzione su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della Provincia CIA.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione alla Direzione che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali. L'Assemblea elettiva della Provincia CIA può, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere alternativamente un Revisore Unico dei Conti con i medesimi compiti e funzioni.

Art. 17 - il Collegio Provinciale dei Garanti

Il Collegio Provinciale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni alla CIA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito del sistema CIA né alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il Collegio dei Garanti viene eletto all'unanimità dall'Assemblea in sede elettiva e rimane in carica per quattro anni. Il Collegio dei Garanti, nella prima seduta, elegge, al suo interno, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo, con caratteristiche di indipendenza e terzietà, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia che insorga nel sistema CIA in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente Statuto ed alla legittimità delle deliberazioni degli organi Regionali della CIA.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su proposta della Direzione Provinciale le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale per violazioni gravi al presente Statuto, al Regolamento Nazionale, al Codice Etico della CIA, da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali della Provincia, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione.

Per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CIA della Provincia.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Collegio Provinciale dei Garanti fa proprio il Regolamento Nazionale del Collegio che stabilisce modi, incompatibilità del procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i soggetti del sistema CIA Provinciale. La Giunta Provinciale dà esecuzione a provvedimenti e delibere del Collegio dei Garanti.

Art. 18 - Il Direttore della Provincia CIA

Il Direttore della Provincia CIA, nell'ambito della distinzione dei ruoli tra gestione e rappresentanza, è titolare ed esercita il potere di gestione ed amministrazione ordinaria dell'intera struttura organizzativa ed è responsabile del suo funzionamento. Ha autonomo potere di firma entro i limiti di valore deliberati dalla Giunta, dirige e sovrintende a tutte le aree e funzioni della struttura organizzativa, ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Provincia CIA. Propone alla Giunta il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegata relazione di gestione.

Il Direttore, sulla base del budget approvato dalla Direzione ed in relazione agli obiettivi assegnati dai competenti organi, esercita sulla struttura della Provincia CIA di Alessandria il potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare; nell'ambito della pianta organica deliberata dalla Giunta, dispone il distacco dei dipendenti e funzionari presso enti e società del sistema CIA. Le assunzioni, i licenziamenti e i passaggi di livello dei dipendenti, sono sottoposti all'approvazione della Giunta.

Firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione a seguito di delega del Presidente.

Il Direttore organizza e garantisce le risorse umane, tecniche ed amministrative, necessarie a consentire l'esercizio della rappresentanza da parte degli organi del sistema CIA della Provincia CIA di Alessandria.

Il Direttore supporta gli organi nelle relazioni istituzionali, nelle azioni di consultazione e concertazione con istituti ed altre organizzazioni economiche e professionali.

Il Direttore è responsabile della istruttoria tecnica-amministrativa e legale delle proposte all'ordine del giorno degli organi; trasmette e dà esecuzione alle decisioni deliberate dagli stessi.

Il Direttore verifica e vigila l'andamento economico e finanziario di tutti i soggetti del sistema

della Provincia CIA.

Il Direttore è responsabile nei confronti degli organi della attività svolta e li informa regolarmente.

Il Direttore svolge funzioni di vigilanza su tutti i soggetti e le componenti del sistema CIA della Provincia CIA di Alessandria, coordinandosi con i rispettivi direttori.

Il Direttore è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Provincia CIA di Alessandria

Se associato può essere membro degli organi direttivi e dell'assemblea della Provincia CIA di Alessandria.

Art. 19 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA in Enti ed Istituzioni.

Art. 20 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o membro di governo nazionale, regionale, provinciale;
- sindaco, assessore, capogruppo comunale, presidente di consiglio e commissione consiliare provinciale e comunale per comuni oltre 5.000 abitanti;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di unioni di comuni e di aziende sanitarie locali;
- componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso della Direzione della Provincia CIA di Alessandria, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore sono definite dal Regolamento Nazionale.

TITOLO IV Strutture territoriali

Art. 21 - Sedi territoriali

La Direzione provinciale può deliberare l'articolazione territoriale della associazione provinciale in sedi territoriali. La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.

Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CIA e si perseguono gli scopi e i fini della associazione.

La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CIA, eroga servizi, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 22 - Organi della sede territoriale

Gli organi della sede territoriale sono:

- Assemblea
- Consiglio zonale
- Presidente

a) l'Assemblea della sede territoriale

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla associazione provinciale che hanno la sede dell'impresa, o della loro attività ovvero il loro domicilio o residenza, sul territorio di competenza della sede territoriale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva. Sia nella forma annuale ordinaria che in quella quadriennale elettiva, viene convocata di norma dal Presidente della Sede territoriale in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo di tempo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.

Tutti gli associati alla associazione provinciale hanno diritto di voto nell'Assemblea se regolarmente iscritti alla CIA o alla ANP/CIA al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Le decisioni dell'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Regolamento di cui allo Statuto nazionale CIA, stabilisce i modi e termini per la elezione dei delegati, nell'Assemblea elettiva quadriennale.

L'Assemblea annuale esamina lo stato della associazione a livello locale e propone orientamenti all'associazione provinciale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge la quota di componenti l'Assemblea provinciale di propria competenza, in base alle norme previste dal presente Statuto.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge: il Consiglio zonale, il Presidente uno o più Vice Presidenti, indicando il Vicario.

b) Il Consiglio zonale della sede territoriale

Il Consiglio zonale è composto dal numero massimo di 30 membri. In sintonia con le linee generali stabilite dagli organi dirigenti provinciali:

- promuove l'attività politica della CIA territoriale;
- ha funzioni di rapporti politico-istituzionali verso le autonomie locali dell'area territoriale;
- verifica l'attività della struttura territoriale.

c) Il Presidente della Sede territoriale

Il Presidente è un imprenditore agricolo, resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea della Sede territoriale.

Il Presidente in sintonia con le linee generali stabilite dagli organi dirigenti provinciali e territoriali:

- è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CIA;
- ha funzione di rappresentanza non legale presso le istituzioni locali;
- verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali e della Sede territoriale.

La funzione di Presidente è assunta dal Vice Presidente vicario tutte le volte che si verifichi l'assenza del Presidente.

TITOLO V

Autonomia finanziaria-bilanci

Art. 23 – Patrimonio

Il Patrimonio della Provincia CIA di Alessandria è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative o straordinarie, versate dai soci e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati e/o ricevuti in donazione.

Le entrate della Provincia CIA di Alessandria sono costituite dai proventi e contributi erogati da Enti Pubblici o privati, dagli utili delle Società partecipate, da contributi straordinari degli associati e da sottoscrizioni volontarie.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, articolo 148, comma 8, lettera a).

Art. 24 - Autonomia Finanziaria

La Provincia CIA di Alessandria ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della Provincia CIA di Alessandria possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione di cui art. 17.

Art. 25 – Bilanci

Gli organi competenti della Provincia CIA di Alessandria approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza secondo quanto previsto nel Regolamento nazionale.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell'anno cui si riferisce.

Art. 26 – Doveri e sanzioni disciplinari

Tutti i costituenti e componenti il sistema CIA, le articolazioni territoriali ed organizzative, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi della CIA e delle strutture promosse dalla CIA, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto della Provincia CIA di Alessandria, degli Statuti Regionale, Nazionale, del Regolamento Nazionale, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico, del Regolamento Internal Audit e dei deliberati degli organi confederali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Provinciale dei Garanti, ovvero, in caso di mancata o irregolare costituzione, dal Collegio Regionale dei Garanti CIA, su richiesta dell'organo di appartenenza, secondo la procedura disciplinata dai relativi regolamenti.

Art. 27 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della Confederazione Italiana Agricoltori è costituito dalla sigla CIA. Il simbolo della CIA è costituito da una scritta di colore verde (pantone tipografico n. 349) che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa. I caratteri delle lettere "c" ed "i" sono minuscoli, mentre per la lettera "a" si è utilizzata la versione maiuscola. Il punto sovrastante la lettera "i" è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde chiaro (pantone tipografico n. 360).

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale e la Provincia CIA di Alessandria è impegnata al rispetto.

TITOLO VI Norme finali

Art. 28- Scioglimento della Provincia CIA

Lo scioglimento della Provincia CIA può essere deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della Provincia CIA di Alessandria; i beni della Provincia CIA Alessandria che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CIA.

Art. 29 - Entrata in vigore dello Statuto della Provincia CIA

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Provincia CIA di Alessandria abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della Provincia CIA di Alessandria attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito, al Presidente, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.